

Nella causa

tra

la «SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS AUBERT ET DUVAL»,
A. R. J. Duval successeur,

società in nome collettivo di diritto francese, con sede sociale
a Neuilly-sur-Seine,

e domicilio eletto a Lussemburgo, boulevard Joseph II 49, negli
uffici della «Chambre syndicale de la sidérurgie française»,

parte ricorrente,

rappresentata dal consocio signor Robert Duval,

assistito dall'avv. Georges Chauvel, patrocinante presso la
Corte d'Appello di Parigi,

e

l' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE
E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei propri uffici a Lussemburgo,
place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico signor Gérard
Olivier, in qualità di agente,

assistito dal prof. André de Laubadère, docente alla Facoltà
Giuridica dell'Università di Parigi,

causa che ha per oggetto l'annullamento degli articoli 6 N° 3, 8 e 9 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-57 del 26 gennaio 1957 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 28 gennaio 1957* e consequenzialmente degli articoli 3 N° 1 b, 4 N° 3, 5, 6 N° 1 e N° 2, e 7 della predetta decisione,

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente*,

A. van Kleffens e L. Delvaux, *Presidenti di Sezione*,

P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff, Ch. L. Hammes, *Giudici*,

Avvocato Generale: M. Lagrange,

Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Gli antefatti

Allorchè la società ricorrente ebbe notizia del progetto della decisione N° 2-57 essa rivolse al Presidente dell'Alta Autorità la lettera del 26 gennaio 1957 con cui richiamava la sua attenzione sulle gravi conseguenze, secondo lei anche contrarie allo spirito informatore del Trattato, che sarebbero derivate dalla progettata decisione.

La decisione N° 2-57 fu pubblicata il 28 gennaio 1957 e il 12 marzo 1957 la ricorrente presentava ricorso alla Corte.

La decisione N° 2-57 la quale fra l'altro proroga la validità delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56, provvede mediante lo stesso meccanismo alla perequazione del prezzo del rottame importato e ad incitare al risparmio di rottame. Oltre a mantenere il contributo commisurato con l'aliquota di base essa colpisce d'un contributo complementare i quantitativi di rottame che verranno consumati negli impianti esistenti, in supero a quelli impiegativi durante un periodo di riferimento trascorso. Per tener conto della situazione particolare delle varie imprese, esse hanno la facoltà di scegliere ciascuna il periodo di riferimento (6 mesi compresi in un periodo di 7 mesi consecutivi scelto fra il 1° gennaio 1953 ed il 31 gennaio 1957).

L'art. 8 della decisione prevede un aumento lievemente progressivo del contributo mentre l'art. 9 accorda alle imprese la riduzione del contributo complementare e sinanco la totale esenzione qualora riducano la messa al mille nei loro impianti o procedimenti di fabbricazione.

La *ricorrente* gestisce a Ancizes (Puy de Dôme) un'acciaieria, impiantata nel 1917, che dispone di ampie fonti di energia elettrica ed idraulica ed impiega duemila operai. L'unico procedimento di fabbricazione possibile è il forno elettrico. Vi si producono esclusivamente acciai legati di qualità. Negli impianti non si può usare

come materia prima la ghisa nè liquida nè solida, ma esclusivamente rottame. Qualsiasi accrescimento della produzione di acciaio comporta un corrispondente aumento del consumo di rottame d'acquisto e determina così il pagamento di una penale sotto la specie del contributo complementare, senza alcuna possibilità di ottenere riduzioni. Qualsiasi progresso tecnico riduce gli scarti e fa aumentare il consumo di rottame. Tra breve la ricorrente dovrà sostituire il suo vecchio forno: il nuovo che risponde ai progressi della tecnica, avrà una capacità di produzione superiore per cui in mancanza di un consumo teorico di riferimento per il nuovo forno, si dovrà pagare la penale per l'aumentato consumo di rottame che esso comporterà. Non vi è alcun modo di rimediare a tale situazione.

Per sottrarsi al pagamento della penale la ricorrente dovrebbe limitare la sua produzione al livello raggiunto nel periodo di riferimento e respingere le crescenti richieste del mercato. Tale riduzione dell'attività avrebbe gravi conseguenze di carattere sociale posto che l'esistenza di duemila persone, che per di più vivono in una località isolata, dipende dall'attività degli opifici della ricorrente.

La *convenuta* risponde che la tensione del mercato del rottame proviene dai consumi sempre crescenti di tale materia prima, per cui è sembrato normale di farla pagare ad un prezzo più elevato alle imprese che esercitano una crescente pressione sul mercato. Che la decisione generale di cui trattasi può certamente incidere su taluni interessi particolari: fra essi l'Alta Autorità ha esercitato con vedute molto ampie l'arbitrato che l'interesse generale della Comunità imponeva. Se si fosse dovuto tener conto di tutti gli interessi particolari, sarebbe stato impossibile dare qualsiasi soluzione al problema. D'altronde se talune acciaierie che producono acciai speciali non possono risparmiare rottame, esse tuttavia si avvantaggiano del maggior prezzo che dai loro prodotti si ricava rispetto agli acciai ordinari, per cui l'onere di cui sono gravate risulta proporzionalmente più lieve.

2. Le conclusioni delle parti

Nelle sue conclusioni la *ricorrente* chiede alla Corte:

«di annullare gli articoli 6 N° 3, 8 e 9 della decisione N° 2-57 del 26 gennaio 1957 e consequenzialmente, gli articoli 3 N° 1 b, 4 N° 3, 5,

6 N^o 1 e 2, 7 della predetta decisione, ponendo le spese a carico dell'Alta Autorità».

La *convenuta* chiede alla Corte:

«di respingere il ricorso introdotto contro la decisione N^o 2-57 in quanto questa non è inficiata da sviamento di potere nei confronti della ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, ed in specie per quanto riguarda gli onorari e le spese di giudizio».

3. Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti

A - SULLA RICEVIBILITÀ

La *convenuta* espone che secondo la giurisprudenza della Corte perchè un'impresa possa denunciare uno sviamento di potere questo deve ricorrere nei suoi confronti o per lo meno ledere i suoi interessi. Nella specie lo sviamento di potere non potrebbe esser stato commesso nei confronti della ricorrente in quanto la decisione N^o 2-57 è una decisione generale emanata nell'interesse comune di tutte le imprese della Comunità e la ricorrente nemmeno afferma che con tale decisione l'Alta Autorità anzichè perseguire uno scopo d'interesse generale abbia mirato ad un fine particolare nei suoi confronti. Posto che la ricorrente si duole degli ineguali effetti che derivano dall'applicazione delle norme generali della decisione N^o 2-57, a seconda della possibilità che hanno i destinatari di realizzare economie di rottame, sotto questo profilo essa potrebbe esser lesa dalle disposizioni di cui denuncia l'illegittimità.

La *convenuta* esamina poi se coi cinque mezzi fatti valere si denunci effettivamente uno sviamento di potere. Essa assume che ove a tali mezzi si applichi la distinzione classica fra la nozione del movente e quella dell'oggetto, essi possono venir qualificati come segue:

a) una censura di sviamento di procedura in relazione all'art. 59;

b) due gruppi di censure di violazione del Trattato, uno relativo ai poteri dell'Alta Autorità in materia d'investimenti e l'altro concernente la violazione di vari commi dell'articolo 3.

La *ricorrente* ribatte che tutte le censure da lei formulate denunciano sviamenti di potere. Essa afferma che lo sviamento di potere denunciato ricorre nei suoi confronti in quanto l'Alta Autorità ha perseguito non già uno scopo d'interesse generale, ma uno scopo particolare a suo pregiudizio. La decisione N° 2-57 ha infatti istituito un meccanismo finanziario che pone a carico di certe imprese, sulle quali si è voluto a bella posta far ricadere tutto il danno, gli oneri pecuniari derivanti dal basso prezzo del rottame che si vuol mantenere a vantaggio di quelle acciaierie che per la loro situazione tecnica possono fruire dei premi previsti dall'art. 9 della decisione.

La *ricorrente* sostiene inoltre che tutte le censure da lei elevate hanno tratto alla trascuranza degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 e di cui in forza dell'art. 53 l'Alta Autorità deve tener conto.

B — NEL MERITO

Prima censura. — Istituzione d'un sistema prioritario e di ripartizione in cui si concreta uno sviamento di potere con riguardo agli articoli 53 b, 59 ed all'Allegato II

Secondo la *ricorrente* scopo essenziale e specifico delle disposizioni impugnate è quello di attuare una ripartizione del rottame. Il sistema del doppio prezzo che esse introducono comporta necessariamente una ripartizione, una discriminazione fra le imprese e crea da un lato una classe privilegiata con diritto a priorità, cioè le imprese che hanno la possibilità tecnica di risparmiare rottame e, dall'altro, una classe di vittime designate che verranno obbligatoriamente sottoposte a penalità. Orbene, tale obbiettivo deliberatamente perseguito è incompatibile con quelli che si possono e si devono perseguire per mezzo dei meccanismi finanziari previsti dall'art. 53. Sotto questo profilo, lo sviamento di potere ricorre pure in relazione all'art. 59 ed all'Allegato II del Trattato.

La *convenuta* risponde che la censura relativa alla ripartizione va rubricata come sviamento di procedura, che è una sottospecie dello sviamento di potere, e che pertanto essa sarebbe ammissibile. La decisione impugnata non impone alcuna limitazione quantitativa, ma agisce esclusivamente sui prezzi. Non la si può pertanto confondere con un provvedimento di ripartizione quale ne prevedono l'art. 59 e l'Allegato II del Trattato.

È d'altronde inconcepibile che l'Alta Autorità abbia voluto valersi dell'art. 53, onde evitare di ricorrere al procedimento previsto dall'art. 59. Anzitutto le modalità imposte dall'art. 53 sono più difficili da seguire poichè esse esigono l'unanime conforme parere del Consiglio dei Ministri. L'applicazione di tale articolo poi, rappresenta uno dei mezzi d'azione indiretta sulla produzione cui l'Alta Autorità, in forza dell'art. 57, è tenuta a ricorrere anche nell'ipotesi di grave penuria.

Seconda censura. — Sviamento di potere nei riguardi dell'art. 3 b del Trattato, in quanto gli articoli 8 e 9 della decisione impugnata fanno un uguale trattamento ad utilizzatori del mercato comune posti in situazioni non comparabili.

La *ricorrente* assume che la necessità d'impiegare esclusivamente rottame in cui si trova lei stessa, come tutte le imprese che usano forni elettrici, la pone in una situazione non comparabile a quella delle imprese che hanno la possibilità tecnica di impiegare altre materie prime e di risparmiare rottame. Le disposizioni impuginate sopprimono per talune imprese, la cui situazione non è comparabile a quella delle imprese privilegiate, l'eguale accesso alle fonti di produzione. Vi è dunque una contraddizione fra gli scopi realmente perseguiti e quelli di cui l'Alta Autorità deve tener conto quando si vale dell'art. 53, ed in ispecie quelli enunciati nell'art. 3 lettera b.

La *convenuta* ribatte che la censura con cui le si fa carico di trattare in ugual modo utilizzatori del mercato comune posti in situazioni non comparabili, rappresenta una censura di violazione dell'art. 3 lettera b (uguale accesso alle fonti di produzione). Il provvedimento impugnato, cioè l'introduzione di un contributo complementare, ha però per iscopo di attuare quanto prescrive l'art. 3 lettera a (il regolare rifornimento del mercato comune), il che impone di mantenere un uguale accesso alle fonti di produzione. Le esigenze imposte dall'art. 3 devono venir conciliate secondo le circostanze contingenti. Nella specie, l'obbiettivo consistente nel regolare rifornimento impone di conseguire tutti gli altri obbiettivi. La *ricorrente* però trascura altri elementi di non comparabilità che si oppongono alla sua tesi, in particolare la circostanza che gli acciai speciali che si possono produrre soltanto con i forni elettrici, hanno un prezzo nettamente superiore a quello

degli acciai ordinari per cui l'onere del contributo complementare è per essi proporzionalmente più lieve.

Terza censura. — Sviamento di potere ravvisabile nella circostanza che l'Alta Autorità per mezzo di provvedimenti discriminatori impone penalità allo sviluppo di determinate imprese e tende ad ampliare i suoi poteri in materia di controllo degli investimenti

La *ricorrente* assume che ove essa volesse fruire delle riduzioni (art. 9) o sottrarsi alle penalità (art. 8) essa dovrebbe necessariamente costruire nuovi impianti in prossimità delle fonti di rifornimento di ghisa liquida. I provvedimenti impugnati hanno quindi lo scopo d'influire sulla natura degli investimenti delle imprese. Così facendo l'Alta Autorità persegue scopi contrari a quelli enunciati dagli articoli 2, 3, 4, 5, 46 e 54 del Trattato e svia dal loro scopo legittimo i poteri che l'art. 53 le conferisce e che essa detiene per adempiere ai compiti affidatole dall'art. 3 del Trattato.

La *convenuta* ribatte che la ricorrente le fa carico di avere esorbitato dai poteri che le provengono dall'art. 53 e d'aver misconosciuto il carattere tassativo dell'art. 54 per quanto ha tratto alla sua azione sugli investimenti. Orbene, l'art. 53 è una norma di portata generale che consente d'istituire qualsiasi meccanismo finanziario necessario all'adempimento dei compiti enunciati dall'art. 3 ed il procedimento previsto da detto articolo può legittimamente incidere sugli investimenti come l'applicazione di qualsiasi altra disposizione del Trattato, ad esempio l'art. 61.

Quarta censura. — Sviamento di potere nei riguardi dell'art. 3, lettere *d* e *g* in quanto l'Alta Autorità perseguirebbe degli obbiettivi tendenti ad ostacolare il miglioramento della produzione ed il progresso tecnico

La *ricorrente* assume che con lo stabilire un periodo di riferimento l'Alta Autorità ha manifestato il deliberato e cosciente intento discriminatorio di colpire con penalità qualsiasi incremento della produzione e qualsiasi nuovo impianto presso i produttori di acciai speciali e ciò nell'esclusivo interesse delle imprese che sono in grado, per ragioni tecniche, di economizzare rottame. Tale scopo è incompatibile con quelli dell'art. 3 lettere *d* e *g*. I poteri

conferiti all'Alta Autorità non le consentono, nella specie, di invocare pretesi interessi comuni arbitrariamente valutati per imporre esosi aggravii ad un certo numero d'impresе della Comunità.

La *convenuta* ribatte che la censura con cui le si fa carico di voler deliberatamente ostacolare lo sviluppo della produzione è in realtà una censura di violazione delle lettere *d* e *g* dell'art. 3. Ma gli obbiettivi enunciati nelle citate disposizioni non possono scindersi dal complesso tenore dell'art. 3 ed esse non hanno lo scopo di garantire a qualsiasi impresa ed in qualunque momento, lo sviluppo della sua produzione d'acciaio con i sistemi di fabbricazione che impiega. Che inoltre se la ricorrente impugna solo quelle disposizioni della decisione N° 2-57 che hanno tratto al contributo complementare, ciò non le può consentire di scindere i due aspetti della decisione, cioè quello che ha tratto alla perequazione e quello che concerne l'incitamento a risparmiare rottame.

Quinta censura. — Sviamento di potere in quanto gli scopi della decisione impugnata appaiono contrastanti con quelli che gli articoli 2 e 3 del Trattato ed il par. 29 della Convenzione impongono alla Comunità in merito alla continuità dell'impiego della manodopera ed al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

La *ricorrente* assume che essa potrebbe fruire dei premi compensativi previsti dall'art. 9 della decisione N° 2-57 soltanto ove trasferisse parte dei suoi opifici in una regione dove si possa impiegare la ghisa ilquida. Il nucleo sociale ed umano raccolto intorno alle acciaierie di Ancizes, la cui esistenza ed il cui possibile miglioramento delle condizioni di vita dipendono essenzialmente dall'attività degli opifici, ne subirebbe danno con grave peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle maestranze. I freni posti all'espansione dell'impresa per effetto delle disposizioni impugnature hanno già ora messo in forse la continuità dell'impiego e compromesso il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

La *convenuta* ribatte che tale censura in fatto una violazione dell'art. 3 lettera *e* del Trattato, non è suffragata da alcun valido argomento. All'opposto, l'Alta Autorità, adottando le opportune disposizioni per garantire il regolare rifornimento di rottame a prezzo ragionevole per l'intero mercato

comune, ha evitato una situazione che avrebbe compromesso l'attività dell'industria siderurgica e che avrebbe certamente impedito il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle maestranze.

Sesta censura. — Col pretesto di tendere ad un fine d'interesse generale, l'Alta Autorità ha scientemente perseguito con le disposizioni impugnate della decisione N° 2-57 un fine particolare a scapito della ricorrente

La *ricorrente* assume nella replica che la situazione del mercato del rottame non richiedeva alcuna modifica delle decisioni vigenti e che non legittimava alcuna azione del genere di quella intrapresa con la decisione N° 2-57. Tale decisione è assolutamente inadeguata a raggiungere gli scopi che vuol perseguire; ciò non può esser dovuto ad erronea valutazione dell'Alta Autorità ma soltanto alla ricerca di effetti strettamente finanziari e fiscali a scapito delle imprese che, come la ricorrente, producono acciai speciali di alta qualità mediante forni elettrici a carica solida. L'Alta Autorità ha pertanto mascherato sotto l'aspetto di una decisione generale una decisione il cui solo scopo ragionevole e spiegabile è quello d'imporre penalità ad una determinata categoria d'imprese appartenenti alla Comunità.

La *convenuta* risponde che in questa critica della ricorrente si può ben ravvisare una censura di sviamento di potere. Essa però non fu enunciata nel ricorso nel quale le censure furono formulate in modo molto generico, mentre della situazione particolare della ricorrente vi si parlava soltanto per lumeggiare gli effetti del denunciato sviamento di potere. L'Alta Autorità deve pertanto fare ogni riserva su tale mutamento nella presentazione dei mezzi d'impugnazione con riguardo al disposto dell'art. 29 del regolamento della Corte. Inoltre tale censura nulla ha da vedere con quanto in generale si è dedotto circa la ripartizione del rottame e l'orientamento degli investimenti.

La censura è però inverosimile: si dovrebbe ammettere che i successivi progetti concretatisi dopo un anno nella decisione N° 2-57, avevano come unico scopo quello di mettere a punto una formula per imporre alle imprese, quali la ricorrente, un contributo di perequazione più elevato. La censura poi non è suffragata

da alcun serio elemento. Infatti i contributi complementari corrisposti dalle imprese produttrici di acciai speciali mediante forni elettrici a carica solida, rappresentano soltanto una modesta parte dei contributi totali riscossi per la perequazione e questa per di più è congegnata in modo che, per far fronte agli oneri che ne derivano, i contributi delle imprese vengono periodicamente adeguati.

La nuova censura formulata nella replica è in definitiva soltanto un tentativo di far rientrare nello sviamento di potere gli argomenti dedotti nel ricorso.

4. Il procedimento

Il ricorso è regolare nella forma ed è stato prodotto nei termini prescritti.

I mandati dei rappresentanti e dei patroni delle parti non danno luogo ad alcun rilievo.

Il procedimento scritto si è svolto ritualmente. Le memorie delle parti, cui furono allegati vari documenti, sono state depositate nei termini prefissi e regolarmente notificate.

IN DIRITTO

A - SULLA RICEVIBILITÀ

Ai sensi del suo statuto la ricorrente è una società di diritto privato francese che esercita un'attività produttiva nel campo dell'acciaio entro i territori contemplati all'art. 79, 1° comma del Trattato; in conformità al combinato disposto degli articoli 33 ed 80 del Trattato essa è pertanto legittimata ad impugnare davanti alla Corte le decisioni e raccomandazioni dell'Alta Autorità.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 33 le imprese contemplate all'art. 80 han diritto di presentare ricorso d'annullamento contro le decisioni generali dell'Alta Autorità che ritengano inficiate da sviamento di potere nei loro confronti.

La decisione N° 2-57 è una decisione generale che pone un principio normativo; essa stabilisce in modo astratto le condizioni

e le modalità della sua applicazione ed enuncia gli effetti giuridici che ne derivano.

La ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate la ledono in quanto, essendo per lei estremamente difficile risparmiare rottame, essa sarà necessariamente gravata del contributo complementare qualora accresca il suo consumo di rottame d'acquisto.

La ricorrente denuncia formalmente uno o vari sviamenti di potere nei suoi confronti ed indica in modo adeguato le ragioni da cui a suo avviso tali vizi derivano; infatti gli argomenti dedotti mirano in specie a fare accertare dalla Corte che l'Alta Autorità, emanando le disposizioni impugnate, ha fatto uso dei poteri che l'art. 53 *b* del Trattato le conferisce per scopi diversi da quelli per i quali le furono conferiti e ciò sia per grave disconoscimento di taluni obbiettivi enunciati nell'art. 3, sia per il manifesto intento di conseguire degli obbiettivi che rientrano specificamente negli articoli 54 e 59 senza sottostare alle formalità che detti articoli prevedono.

Il ricorso è pertanto ricevibile.

B — NEL MERITO

Quale base giuridica dei sistemi di perequazione istituiti per il rottame, l'Alta Autorità ha scelto l'art. 53; tale articolo mette a disposizione dell'Alta Autorità un mezzo per intervenire in vista di adempiere ai compiti che il Trattato le assegna, in specie, all'art. 3.

L'art. 53 figura nel capitolo 2°, titolo III del Trattato, che è intitolato «Disposizioni finanziarie». Gli altri articoli di dette disposizioni regolano l'impiego dei fondi che pervengono all'Alta Autorità dai prelievi sulla produzione o mediante prestiti. Si può dunque ritenere che i meccanismi finanziari di cui all'art. 53 si fondino su trasferimenti di beni, specialmente del genere della perequazione e compensazione, e tale interpretazione è suffragata nell'ultimo comma dell'art. 62 ov'è previsto che certe compensazioni «possono venir attuate anche nei modi indicati dall'art. 53».

Le perequazioni e compensazioni non incidono direttamente sui prezzi, bensì sui fattori che contribuiscono alla loro forma-

zione; quindi, pur senza ostacolare la libera determinazione dei prezzi, questi fattori ne modificano il livello. In virtù di queste modificazioni del livello dei prezzi, i meccanismi finanziari previsti dall'art. 53 influenzano gli altri elementi caratteristici della situazione di mercato e specialmente l'offerta e la domanda dei prodotti a cui essi si riferiscono. Tali meccanismi costituiscono dunque, in mano all'Alta Autorità, dei mezzi d'intervento potenti ed efficaci, ma di carattere «indiretto», ai sensi dell'art. 57 del Trattato, che si contrappongono ai mezzi d'intervento diretti quali la fissazione di quote di produzione (art. 58) o la ripartizione delle materie prime (art. 59).

L'impiego dei meccanismi finanziari di cui all'art. 53 consente all'Alta Autorità di influire notevolmente sul mercato del carbone e dell'acciaio; l'art. 53 limita però l'impiego di questi meccanismi ai procedimenti «necessari per l'esecuzione dei compiti definiti dall'art. 3 e compatibili con le disposizioni del presente Trattato ed in particolare con l'art. 65».

La menzione espressa dell'art. 3 non esenta l'Alta Autorità dal dovere di rispettare gli altri articoli del Trattato, in specie gli articoli 2, 4 e 5 che, con l'art. 3, devono sempre esser tenuti presenti perchè stabiliscono gli obbiettivi fondamentali della Comunità. Queste disposizioni hanno carattere imperativo e debbono esser tenute tutte presenti simultaneamente per farne applicazione adeguata, e poichè sono autosufficienti, quando non sono richiamate da alcun'altra norma del Trattato sono di immediata applicazione; quando invece sono richiamate o disciplinate da altre disposizioni del Trattato, le norme riferentisi ad una stessa disposizione devono esser considerate nel loro insieme e simultaneamente applicate. Resta inteso tuttavia che in pratica occorrerà procedere ad un certo compromesso tra i vari scopi dell'art. 3, giacchè è manifestamente impossibile attuarli tutti al massimo grado nel loro complesso e singolarmente; trattasi di principi generali alla cui realizzazione ed armonizzazione occorre tendere per quanto è possibile. Questi meccanismi finanziari devono d'altra parte venire istituiti senza pregiudicare le disposizioni dell'art. 58 e del capitolo 5 del titolo III del Trattato.

Le decisioni anteriori avevano per scopo la perequazione dei prezzi del rottame importato con quelli del rottame interno. La de-

cisione N° 2-57 mantiene questo regime, ma lo corregge e lo integra con nuove disposizioni destinate ad agire simultaneamente sui prezzi del rottame e sul volume globale degli acquisti al fine di incitare le imprese a realizzare economie di rottame nell'interesse del regolare rifornimento di rottame al mercato.

L'eccesso della domanda sull'offerta di rottame, se fosse durato ancora, avrebbe potuto dar adito alla «penuria grave» cui si sarebbe dovuto far fronte con le modalità dell'art. 59; e quindi l'Alta Autorità, se voleva evitare di ricorrere all'uso dei mezzi ivi previsti — e l'art. 57 le imponeva di fare il possibile per evitarlo — non poteva sottrarsi alla necessità ed al dovere di valersi del mezzo previsto all'art. 53 *b*, nei limiti imposti alla sua applicazione.

1. Sulla censura di sviamento di potere nei riguardi dell'art. 3 commi b, d e g del Trattato, tratta dalla circostanza che gli articoli 8 e 9 della decisione impugnata prevedono un uguale trattamento per utilizzatori del mercato comune posti in situazioni non comparabili nonchè dal fatto che l'Alta Autorità perseguirebbe scopi atti ad ostacolare il miglioramento della produzione ed il progresso tecnico

a) Ai termini dell'art. 53 *b* del Trattato, l'Alta Autorità può mettere in opera, su unanime parere conforme del Consiglio, tutti i meccanismi finanziari riconosciuti necessari all'attuazione degli obbiettivi di cui all'art. 3; l'esercizio dei poteri che le sono così devoluti è sottoposto agli articoli da 2 a 5 concernenti l'instaurazione, l'amministrazione e l'orientamento del mercato comune.

Ai termini dell'art. 2 del Trattato, la Comunità ha per scopo di contribuire all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri. Il mezzo previsto per raggiungere questi scopi è l'instaurazione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall'art. 4, il quale prescrive l'eliminazione dei fattori che ostacolano la concorrenza. In virtù dell'art. 2, la Comunità ha il compito di creare progressivamente condizioni che assicurino di per sé stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti gravi e persistenti.

A tali fini, la Comunità deve stabilire nel mercato comune condizioni normali di concorrenza e garantirne il mantenimento ed il rispetto, ed inoltre, in osservanza del principio della priorità che certi modi d'intervento debbono avere su altri ai sensi dell'art. 57 del Trattato, essa «non esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano» (art. 5 del Trattato).

Nel perseguire i vari obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato, l'Alta Autorità deve durevolmente conciliare le contrastanti esigenze che da essi potranno sorgere e, qualora tale conciliazione si riveli inattuabile, essa deve dare temporaneamente la preminenza all'uno o all'altro degli obbiettivi secondo quanto richiedono i fatti e le circostanze economiche in considerazione dei quali essa adotta i provvedimenti nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 8 del Trattato.

In virtù dell'art. 57 del Trattato, nel settore della produzione l'Alta Autorità ricorre di preferenza ai mezzi d'azione indiretti di cui dispone, e specialmente agli interventi in materia di prezzi. Come già si è detto, fra tali mezzi d'azione si possono comprendere anche i meccanismi finanziari di cui l'art. 53, posto che hanno influenza sui prezzi, soprattutto per quanto concerne la compensazione e la correzione degli elementi che concorrono alla loro formazione. Incidendo sulla formazione dei prezzi, tali meccanismi modificano il livello di questi sul mercato e concorrono quindi alla determinazione degli effetti che il livello dei prezzi esercita sull'orientamento della produzione e così sulla struttura stessa del sistema produttivo. In tal modo essi danno all'Alta Autorità la possibilità di modificare gli effetti delle «normali condizioni della concorrenza», pur salvaguardandone il mantenimento e l'osservanza, conformemente al dettato dell'art. 5 del Trattato. Servendosi in modo appropriato di questo potente mezzo d'intervento, l'Alta Autorità può attuare in larga misura, sempre che le circostanze lo richiedano, la necessaria conciliazione degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato nell'attuazione dei compiti che le sono assegnati.

I poteri così attribuiti all'Alta Autorità trovano però delle limitazioni nelle specifiche disposizioni del titolo III del Trattato; in particolare, l'esercizio di questi poteri sarebbe viziato da svia-

mento di potere se risultasse che l'Alta Autorità se ne è servita soltanto, od anche principalmente, al fine di sottrarsi ad uno speciale procedimento che il Trattato prevede per ovviare alle circostanze che essa si trovi a dover fronteggiare.

Il mercato del rottame, all'epoca in cui vennero emanate le disposizioni impugnate, era notoriamente caratterizzato da un'acuta insufficienza dell'offerta interna, dalle crescenti difficoltà che si frapponevano all'importazione e dal notevole e rapido aumento dei prezzi del rottame proveniente dall'esterno. La situazione risultante da tali fatti e circostanze economiche non potrebbe, comunque, esser considerata tale da escludere, «prima facie», interventi dell'Alta Autorità tendenti ad evitare le conseguenze contrarie ai dettami dell'art. 3 del Trattato a cui questa situazione avrebbe ben potuto dar adito; e, d'altronde, l'apprezzamento che l'Alta Autorità ha fatto della situazione in considerazione della quale sono intervenute le disposizioni impugnate non rivela di per sé che gli autori di tali provvedimenti fossero spinti da motivi illeciti.

La Corte non può quindi riconoscere che le circostanze, all'epoca di cui trattasi, fossero tali da non consentire all'Alta Autorità di intervenire nel mercato del rottame al fine di influire indirettamente sui mezzi di produzione che impiegano tale materia prima.

b) Le disposizioni impugnate col presente ricorso mirano a rendere progressivamente selettivo il contributo di perequazione del rottame importato elevando l'aliquota applicabile ai consumi di rottame d'acquisto che superino un determinato livello di riferimento e adattando l'onere finanziario così previsto in funzione del coefficiente di messa al mille del rottame negli impianti e procedimenti di fabbricazione che richiedono questo materiale. Inoltre, questi provvedimenti sono stati accompagnati da un complesso di disposizioni transitorie che hanno lo scopo di permettere alle imprese di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni, ed in particolare: la facoltà per ciascuna impresa di scegliere il periodo di riferimento ad essa applicabile, il differimento di sei mesi dell'applicazione del contributo complementare, il carattere progressivo di tale contributo, l'attribuzione di un consumo e di una messa al mille di riferimento a tutti gl'impianti posti in servizio durante l'anno successivo all'entrata in vigore della decisione, nonchè la concessione di una messa al mille di riferimento a tutti

gli impianti messi in servizio dopo la scadenza di questo termine e senza limiti di tempo. Con tali provvedimenti l'Alta Autorità integrava il meccanismo di perequazione del rottame importato, che aveva precedentemente istituito, con dei provvedimenti miranti ad impedire che il ribasso del prezzo del rottame derivante dalla perequazione incitasse i produttori del mercato comune ad aumentare il consumo di rottame.

Posto in tali termini, lo scopo determinante delle disposizioni impugnate rientrava legittimamente nell'ambito di un'azione indiretta — ai sensi dell'art. 57 — intrapresa nel mercato del rottame al fine di garantire, dati i fatti e le circostanze esistenti a tale epoca, il regolare rifornimento del mercato comune. I fini sopra menzionati sono conformi a quanto risulta dal combinato disposto dell'art. 3 *a* e *d* u. p., art. 2 comma 2° ed art. 5 comma 2° III parte, del Trattato.

c) Occorre tuttavia esaminare se i provvedimenti in questione siano compatibili con gli obbiettivi dell'art. 3 *b*, *d* p. p., e *g* che, secondo l'assunto della ricorrente, l'Alta Autorità avrebbe gravemente violato.

Secondo l'art. 3 *b* del Trattato, gli organi della Comunità debbono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nell'interesse comune, garantire a tutti gli utilizzatori del mercato comune che si trovino in situazioni comparabili un uguale accesso alle fonti di produzione. Tale disposizione vincola l'Alta Autorità nell'uso dei poteri che le sono attribuiti dal Trattato, e l'inosservanza del principio, più sopra determinato, dell'uguaglianza degli utilizzatori di fronte alla regolamentazione economica potrebbe costituire sviamento di potere nei riguardi dei soggetti o delle categorie deliberatamente sacrificati.

In forza di un principio generalmente ammesso nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, l'uguaglianza degli amministratori di fronte alla regolamentazione economica non è di ostacolo alla fissazione di prezzi diversi a seconda della particolare situazione di singoli utilizzatori o di categorie di essi, a condizione che la diversità di trattamento corrisponda ad una differenza delle condizioni in cui essi si trovano; qualora una base obbiettivamente determinata facesse difetto, il diverso trattamento avrebbe carat-

tere arbitrario e discriminatorio e sarebbe illegale. Non si può considerare discriminatoria una disciplina economica per il solo fatto che essa comporti effetti diversi o sacrifici disuguali per gli interessati allorchando risulti che ciò deriva dalle diverse condizioni in cui essi operano.

L'aliquota complementare istituita dall'art. 3 comma 1 *b* della decisione impugnata si applica, in via generale, ad ogni consumo di rottame d'acquisto eccedente il livello del periodo di riferimento, e la facoltà data alle imprese di scegliere, entro limiti temporali espressamente determinati, il periodo più favorevole per ciascuna di esse non toglie al criterio di differenziazione così stabilito il carattere obbiettivo senza di cui esso apparirebbe arbitrario; in effetti, le differenze di fatto che da tale situazione sorgano per le imprese, derivano dalle loro diverse condizioni di funzionamento e non da una situazione giuridica disuguale in cui la decisione le avrebbe poste.

La progressività che l'art. 8, pure impugnato, attribuisce all'aliquota complementare, si fonda esclusivamente su un fattore temporale, e cioè sui vari stadi ripartiti nel tempo previsti per l'applicazione della decisione N° 2-57; essa ha dunque carattere generale ed assoluto, obbiettivamente giustificato dalla preoccupazione di incitare progressivamente, mediante un'azione sui prezzi, le imprese siderurgiche consumatrici di rottame ad usare con parsimonia questa materia prima per evitarne l'esaurimento.

Gli abbuoni sul contributo di perequazione complementare, istituiti dall'art. 9 della decisione impugnata, sono concessi su una base del tutto oggettiva, in ragione della riduzione della messa al mille di rottame in tutti gl'impianti e procedimenti di fabbricazione che utilizzano questo materiale; gli effetti diversi risultanti dall'applicazione di questo articolo per i vari destinatari a causa delle differenti condizioni in cui lavorano e dagli ostacoli d'ordine tecnico che per certe categorie d'impianti possono ridurre, o addirittura annullare, il beneficio degli abbuoni, non possono tuttavia conferire al provvedimento un carattere di misura giuridicamente discriminatoria, essendo ciò escluso dalla natura stessa del criterio adottato.

d) Ai sensi dell'art. 3 *d* e *g* del Trattato, gli organi della Comunità, ed in specie l'Alta Autorità quando essa faccia uso dei poteri

che le sono attribuiti dall'art. 53 *b*, devono curare il mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare ed a migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento della produzione nonchè il miglioramento della qualità dei prodotti. L'Alta Autorità si richiama a questi obbiettivi all'inizio della decisione impugnata, il cui fine espresso è quello di garantire il regolare rifornimento di rottame al mercato comune e d'incitare le imprese a far economie di questo materiale, pur senza ostacolare la creazione di nuove capacità di produzione d'acciaio.

La ricorrente fa carico all'Alta Autorità di un grave misconoscimento degli obbiettivi considerati per avere impedito con le disposizioni impugnate, lo sviluppo di taluni mezzi di produzione: occorre esaminare se queste disposizioni denotino, a tal proposito, un intento illecito od una grave mancanza di circospezione equivalente ad un disconoscimento dello scopo legale, ed altresì se esse non abbiano dato la preminenza a taluni scopi legali a scapito di altri in una misura non giustificata dalle circostanze.

L'attuazione degli obbiettivi di cui alle lettere *d* e *g* dell'art. 3 del Trattato non potrebbe venir perseguita separatamente dagli altri fini previsti dal detto articolo nè conseguita prescindendo da tali fini; la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione possono essere legittimamente ricercati nell'ambito di un'azione complessa basata sulla conciliazione degli obbiettivi dell'art. 3 e dando, quando sia il caso, all'uno od all'altro di essi quella preminenza che possa esser giustificata dalla situazione risultante dai fatti o dalle circostanze economiche rilevate all'epoca dell'intervento.

e) D'altronde, gli obbiettivi dell'art. 3 del Trattato devono essere considerati nel loro complesso e perseguiti ai soli fini dell'interesse comune. La nozione d'interesse comune cui detto articolo si riferisce non è affatto circoscritta alla somma degli interessi particolari delle imprese carbonifere e siderurgiche che stanno sotto la giurisdizione della Comunità ma sorpassa ampiamente l'insieme di tali interessi e si determina in funzione degli scopi generali chiaramente enunciati nell'art. 2.

Di conseguenza, il perseguimento degli obbiettivi dell'art. 3 non impedisce l'adozione di misure fondate specialmente sulla

natura dei mezzi di produzione da sviluppare o da creare, se appare chiaro che le circostanze economiche e l'evoluzione ragionevolmente prevedibile delle condizioni di mercato impongano tali provvedimenti; è ben così qualora vi sia minaccia di grave penuria di una delle materie prime dell'industria siderurgica ed appaia necessario adottare una politica di sfruttamento razionale della materia prima per evitarne l'esaurimento. Le distinzioni che, in seguito a ciò, possono rivelarsi necessarie al mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a favorirne la regolare espansione, debbono tuttavia esser basate su criteri esclusivamente oggettivi, in ossequio al principio di uguaglianza consacrato dal Trattato.

Le disposizioni dell'art. 6 della decisione impugnata tendono ad incitare progressivamente le imprese siderurgiche alla sempre più oculata utilizzazione del rottame; a tale scopo, esse mirano a graduare l'onere del finanziamento della perequazione del rottame importato sia in funzione della data di messa in servizio che della natura degli impianti e procedimenti di fabbricazione, mediante il combinato effetto dei consumi di riferimento e delle riduzioni concesse in ragione del risparmio relativo di rottame. Il progressivo aumento del prezzo di questo materiale e la sua incidenza selettiva sul costo dei prodotti siderurgici variano in funzione di criteri quantitativi e qualitativi obiettivamente stabiliti; pertanto le disposizioni impuginate, pur rispettando il divieto di discriminazioni, costituiscono delle misure che incitano le imprese alla creazione di nuove capacità compatibili col regolare rifornimento di rottame all'industria siderurgica e con la regolare espansione della produzione.

Gli articoli 6 e 8 della decisione impugnata rappresentano così un complesso di norme di effetto progressivo senza di cui il meccanismo finanziario istituito dalla decisione medesima perderebbe il suo carattere di modo d'azione indiretto sulla produzione, e ciò lo renderebbe illegittimo nei confronti degli articoli 5 e 57.

f) I «mezzi d'azione indiretti» sulla produzione previsti dall'art. 57 si distinguono dall'«azione diretta» di cui all'art. 5, 4° comma, non per gli scopi cui mirano, bensì per le modalità di cui si valgono. I mezzi d'azione indiretti infatti, incidendo — specialmente mediante i meccanismi finanziari dell'art. 53 — su taluni dei

fattori che concorrono alla formazione dei prezzi, creano le condizioni che incitano le imprese a scegliere volontariamente e liberamente il comportamento voluto dall'Alta Autorità per il perseguimento degli obbiettivi che il Trattato le impone.

L'azione diretta invece — come la ripartizione delle materie prime prevista dall'art. 59 — non si cura del comportamento che i produttori adotterebbero se agissero liberamente, ma impone loro direttamente, comminando sanzioni pecuniarie — come quella di cui al 7° comma dell'art. 59 — il comportamento che l'Alta Autorità stima necessario in considerazione della situazione che essa ha il dovere di fronteggiare.

I due modi d'azione, quello diretto e quello indiretto, mirano a determinare condizioni diverse da quelle che si produrrebbero ove le imprese potessero liberamente scegliere il loro comportamento; sia gli uni che gli altri costituiscono dunque degli interventi nell'economia. Ma mentre i primi creano condizioni atte ad incitare i produttori ad adottare spontaneamente il comportamento che esige l'interesse comune, cui l'art. 3 si riferisce, i secondi impongono loro, in considerazione di questo comune interesse, un comportamento diverso da quello che essi sarebbero spinti ad adottare in base alla situazione di fatto.

Identici nei loro effetti e per il potere d'intervento che conferiscono, i mezzi d'azione indiretti consentono il rispetto della libertà di decisione di tutti gl'imprenditori operanti sul mercato, mentre i mezzi d'azione diretti conducono necessariamente a limitare tale libertà, se non addirittura a sopprimerla.

Tutte le disposizioni dell'art. 6 della decisione N° 2-57 mirano a salvaguardare le posizioni acquisite e ad evitare i contraccolpi che potrebbero derivare da un'applicazione diretta ed immediata delle misure di ripartizione delle materie prime di cui all'art. 59, alle quali l'art. 57 impone di preferire i mezzi d'azione indiretti. L'assegnazione di «consumi di riferimento pel rottame d'acquisto» e di «messe al mille di riferimento», il periodo di esenzione dal contributo complementare, la progressività della relativa aliquota, sono tutti elementi che rispondono all'intento di dare la preferenza ai modi d'azione indiretti.

Quanto ai «nuovi impianti», pur tenendo conto delle riduzioni di cui potranno fruire ai sensi dell'art. 6 u. p. grazie alla «messa al mille di riferimento fittizia» ivi prevista, è vero che il prezzo del rottame da essi utilizzato sarà in genere più elevato. Lo stesso vale per i «forni elettrici a carica solida» nei quali non ci si può attendere una notevole riduzione della messa al mille di rottame a causa di contingenze tecniche.

Tuttavia queste constatazioni non infirmano la legittimità del sistema. Infatti l'insufficienza dell'offerta e l'aumento del prezzo del rottame mettevano l'Alta Autorità di fronte alla duplice necessità d'incitare le imprese a ridurre il volume del loro consumo di rottame e d'impedire che il prezzo del rottame interno si stabilizzasse al livello del rottame d'importazione. A tal fine, il sistema di perequazione doveva venir integrato mediante un contributo complementare mirante a frenare la tendenza ad aumentare il consumo di rottame derivante dall'abbassamento del suo prezzo dovuto alla perequazione; ma se l'Alta Autorità voleva al tempo stesso «promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l'inconsiderato esaurimento», come prevede l'art. 3 *d* del Trattato, essa doveva ugualmente tener conto delle condizioni particolari delle diverse categorie d'utilizzatori e quindi applicare in modo diverso l'onere complementare imposto, a seconda del loro diverso consumo di rottame. Questa differenziazione comportava la progressiva riduzione degli effetti della perequazione e, in certi casi, poteva condurre addirittura alla loro totale eliminazione.

Il sistema impugnato mirava dunque, anzitutto, a mantenere il regolare rifornimento del mercato ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse. Tuttavia nulla permette di affermare che l'Alta Autorità, dando temporaneamente la premienza a taluni degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 e quindi attuando solo parzialmente la conciliazione fra tutti quelli ivi enumerati, si sia servita dei poteri che il Trattato le conferisce per delle finalità diverse da quelle in considerazione delle quali essi le erano stati attribuiti.

Non essendo stata dimostrata l'esistenza dello sviamento di potere, questo mezzo d'annullamento va disatteso.

2. Sulla censura di sviamento di potere nei riguardi degli articoli 53 b, 59 del Trattato, e dell'Allegato II, tratta dalla circostanza che l'Alta Autorità avrebbe istituito un sistema di priorità e di ripartizione senza osservare le formalità previste dall'art. 59 e dall'Allegato II

Il meccanismo finanziario attuato dalle disposizioni impugnate non costituisce nè nelle forme nè negli effetti il sistema di ripartizione considerato dall'art. 59 e dall'Allegato II. Tali disposizioni prevedono, verificandosi determinate circostanze economiche e sotto precise condizioni di procedura, la ripartizione quantitativa delle materie prime tra le varie categorie di utilizzatori. Le modalità stabilite prevedono esclusivamente la fissazione delle priorità di utilizzazione e la ripartizione delle materie prime. Queste operazioni sono direttamente ed unicamente di natura quantitativa e sono quindi totalmente estranee all'azione indiretta sulla produzione, tramite i prezzi e senza limitazione del volume degli acquisti. Lo stesso art. 58, che la ricorrente invoca, considera l'instaurazione d'un regime di quote o la disciplina del ritmo di attività delle aziende mediante adeguati prelievi sui quantitativi che superino un dato livello di riferimento stabilito con decisione generale; occorre inoltre notare la differenza esistente tra i provvedimenti previsti in caso di crisi manifesta (art. 58) in cui prevale l'idea del prelievo diretto sui quantitativi, ed i provvedimenti previsti in caso di penuria (art. 59) in cui ha primaria importanza il principio della ripartizione diretta delle materie prime disponibili.

Il meccanismo finanziario in esame non costituisce neppure un sistema di ripartizione assimilabile nelle sue caratteristiche essenziali a quello dell'art. 59 e dell'Allegato II.

L'istituzione del contributo complementare ed il diniego del consumo di riferimento per gl'impianti ed i procedimenti posti in opera dopo il 31 gennaio 1958 non hanno un'efficacia tale da instaurare in pratica un regime di ripartizione, ma costituiscono piuttosto modalità d'intervento inerenti al meccanismo finanziario stesso, il quale necessariamente influisce, per la sua stessa natura, sulla concorrenza e sulla produzione. Nessuno degli argomenti addotti può fornire la dimostrazione giuridicamente sufficiente che il sistema considerato possa essere assimilato alla ripartizione prevista dall'art. 59 e dall'Allegato II.

Coi provvedimenti impugnati l'Alta Autorità ha inteso fronteggiare una situazione caratterizzata da un'estrema rarefazione del rottame. Servendosi a questo fine dei poteri che detiene in base all'art. 53 *b* del Trattato, essa si conformava ai dettami dell'art. 59 in forza del quale, anche nel caso di grave penuria debitamente accertata, si deve ricorrere allo speciale procedimento della ripartizione quantitativa solamente quando i mezzi d'azione dell'art. 57, a cui vanno ascritti anche i meccanismi finanziari dell'art. 53, non permettano un'azione sufficientemente efficace. Se le disposizioni impugnate mirano a maggiorare progressivamente il costo del rottame in ragione delle quantità consumate e ad adattare questo costo di modo che vari in funzione della natura degli impianti e procedimenti di fabbricazione che impiegano questo materiale, la ricorrente non ha dimostrato che l'onere finanziario che ne risulta per le imprese ad esso soggette sia stabilito in modo tale che il meccanismo impugnato debba esser considerato equivalente ad un regime specifico e diretto di ripartizione quantitativa o di disciplina del loro ritmo di attività.

D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui il sistema impugnato — pur non costituendo un regime di ripartizione — possa presentare certi caratteri d'una ripartizione indiretta, occorrerebbe provare che le disposizioni impugnate miravano ad attuare tale ripartizione, mascherando tale intento sotto la specie del meccanismo finanziario di cui all'art. 53 *b* ed in contrasto con gli scopi dichiarati, cioè l'economia di rottame ed il regolare rifornimento del mercato; oppure provare che l'Alta Autorità aveva agito nell'intento di eludere l'art. 59 o che per grave misconoscimento essa non si era accorta che il sistema impugnato equivaleva al sistema dell'art. 59. Non sono state addotte prove giuridicamente sufficienti a tale proposito.

Lo sviamento di potere non è pertanto dimostrato.

3. Sulla censura di sviamento di potere nei riguardi dell'art. 54 tratta dalla circostanza che l'Alta Autorità, con provvedimenti discriminatori, avrebbe imposto penalità allo sviluppo di talune imprese e tenderebbe ad estendere i suoi poteri di controllo sugli investimenti

L'art. 54 del Trattato attribuisce all'Alta Autorità taluni poteri per il coordinamento dei piani d'investimento e per contribuire

finanziariamente all'attuazione di tali piani. Questi poteri devono venire esercitati nell'ambito degli obbiettivi generali previsti dall'art. 46. Così delimitati, essi si concretano nella pubblicazione di piani generali d'orientamento conformi all'interesse comune e nella formulazione di pareri particolari sui piani delle imprese.

Le disposizioni summenzionate non impediscono minimamente l'adozione di provvedimenti, in conformità al combinato disposto degli articoli 3, 5, 53 *b*, 57 e 59 del Trattato, tali da influenzare l'orientamento degli investimenti progettati dalle imprese e specialmente i provvedimenti in materia di prezzi previsti dall'art. 61 del Trattato e, più ancora, i meccanismi finanziari dell'art. 53 *b* che l'Alta Autorità può usare come mezzo d'azione indiretta sulla produzione e che comportano, per loro stessa natura, effetti suscettibili d'influire sulle previsioni dei produttori ed in particolare sui loro piani d'investimento. Di conseguenza, nelle disposizioni impugnate, che sono conformi al combinato disposto degli articoli 3 e 53 *b*, non può ravvisarsi uno sviamento di potere nei riguardi dell'art. 54. La ricorrente non ha dimostrato che l'Alta Autorità ha adottato le disposizioni impugnate con lo scopo esclusivo, o almeno determinante, di eludere lo speciale procedimento previsto dal citato articolo.

Il mezzo di sviamento di potere rispetto all'art. 54 del Trattato va pertanto disatteso.

4. Sulla censura di sviamento di potere nei riguardi degli articoli 2 e 3 e del Trattato e del par. 29 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, tratta dalla circostanza che gli scopi della decisione impugnata contrasterebbero con quelli imposti alla Comunità in merito alla continuità dell'impiego delle maestranze e del miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro

In corso di causa la ricorrente non ha affatto sviluppato tale censura né ha fornito alcuna idonea dimostrazione in proposito.

Lo sviamento di potere nei riguardi degli articoli 2 e 3 e del Trattato e del par. 29 della Convenzione non risulta pertanto provato.

5. Sulla censura di sviamento di potere tratta dalla circostanza che con le disposizioni impugnate della decisione N° 2-57 l'Alta Autorità avrebbe scientemente perseguito uno scopo particolare nei confronti della ricorrente

La Corte ritiene che nessun idoneo elemento è stato fornito a sostegno dell'assunto secondo cui l'Alta Autorità avrebbe perseguito scopi strettamente finanziari e fiscali nei confronti delle imprese che, come la ricorrente, producono acciai speciali di alta qualità mediante forni elettrici a carica solida e che avrebbe perciò mascherato sotto l'aspetto d'una decisione generale un provvedimento il cui solo scopo spiegabile e ragionevole sarebbe quello di imporre penalità ad una categoria di imprese.

Tale censura risulta pertanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, la parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie la ricorrente è rimasta soccombente nel merito e la convenuta sulla ricevibilità; di conseguenza, ai sensi del par. 2 di tale articolo, si pongono a carico della ricorrente i quattro quinti delle spese di causa ed un quinto a carico della convenuta.

Visti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 33, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 59, 65, 80 e l'Allegato II del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso è ricevibile, ma infondato; è pertanto respinto il ricorso d'annullamento delle disposizioni contenute articoli 3 N° 1 b, 4 N° 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della decisione N° 2-57 dell'Alta Autorità di data 26 gennaio 1957.

La ricorrente è condannata ai quattro quinti delle spese di causa e la convenuta ad un quinto.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il ventisei giugno 1958.

	PILOTTI	VAN KLEFFENS	DELVAUX	
SERRARENS		RIESE	RUEFF	HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 26 giugno 1958.

Il Presidente

M. PILOTTI

Il Giudice Relatore

L. DELVAUX

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE